

3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 27.

Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sulla procedura e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'app mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play



e App Store



oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.

2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata - sezione «profilo utente» del candidato.

È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione della graduatoria unica di merito sul richiamato portale. L'amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.

3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it

Art. 28.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.

2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it

Il «punto di contatto» del titolare è il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 – e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it

b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rp@pec.gdf.it o di posta elettronica certificata rp@pec.gdf.it

c) la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;

d) il trattamento dei dati personali:

1) è finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni nonché alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

2) è limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguarderà anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;

3) avverrà a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Ciò, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso;

4) sarà effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrità e riservatezza, nonché delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

5) potrà prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;

6) potrà prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;

e) la conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati;

f) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

3. Ai sensi del RGPD, il candidato – in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano – ha diritto di:

a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

L'esercizio dei predetti diritti potrà avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);

b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 22 dicembre 2022

Il comandante generale: ZAFARANA

